



PROVINCIA DI PESARO E URBINO

NORME INTEGRATIVE PROVINCIALI AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2012/2013

Vista la Legge Regionale n. 7 del 5/1/1995 e ss. mm. ed ii.; Vista la Legge n. 157/1992; Visti gli indirizzi per la pianificazione faunistico-venatoria 2010-2015; Vista la delibera della Giunta Provinciale n. 176 del 02/08/2012; Visto il calendario venatorio approvato dalla giunta Regionale Marche con atto n. 1018 del 09/07/2012 per la stagione 2012/2013

IL PRESIDENTE RENDE NOTO

1) TEMPI DI CACCIA E SPECIE CACCIABILI

La stagione venatoria inizia il 1 settembre e termina il 31 gennaio. La fauna selvatica è cacciabile nei modi e tempi previsti dal calendario venatorio regionale.

2) ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CACCIA ALLA STARNA E ALLA COTURNICE

L'esercizio di caccia alla starna e alla coturnice è vietato su tutto il territorio provinciale.

3) ADDESTRAMENTO, ALLENAMENTO ED USO DEI CANI

L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia è consentito dalle ore 6 alle ore 10,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00 tutti i giorni, escluso il martedì ed il venerdì: dal 15 agosto al 31 agosto e nel mese di settembre, nelle giornate: 3 - 6 - 8 - 9 - 10 - 12 solo al mattino, dalle 6,00 alle ore 12,00.

L'addestramento è consentito secondo le modalità previste dal calendario venatorio regionale, ai soli residenti della Provincia di Pesaro e Urbino e a coloro che sono regolarmente iscritti all'Ambito Territoriale di Caccia per la stagione venatoria corrente. L'addestramento e allenamento dei cani è vietato dopo la pioggia e quando il terreno è ancora bagnato.

4) CACCIA DA APPOSTAMENTO FISSO

Vengono rilasciati gli appostamenti secondo quanto disposto dall'art. 31 della L.R. n. 7/95e ss. mm. ed ii.. Non vengono rilasciati nuovi appostamenti senza l'uso dei richiami vivi. Non è consentita la trasformazione da appostamento con l'uso dei richiami vivi (opzione B) a colombaccio (opzione C). Con l'inizio della stagione venatoria 95/96 è divenuta operativa la scelta di caccia e pertanto i vari tipi di appostamento verranno rilasciati secondo l'opzione effettuata dai cacciatori. Non vengono rilasciate autorizzazioni ai sensi dell'art. 10 comma h) Legge 157/92, a meno di 1000 metri dalle seguenti località di interesse venatorio ove viene esercitata la caccia di affilo:

- 1 - BOCCA DELLA VALLE (Cantiano)
- 2 - BOCCA TRABARIA (Borgo Pace)
- 3 - PASSO DI DESE (Borgo Pace)
- 4 - BALZE DI VERGHERETO (Casteldelci)
- 5 - PIEVE GRATICCIOLI (Mercatello sul Matauro)
- 6 - MONTE SPATARA (Urbino)
- 7 - CAFA' (Urbino)
- 8 - CA' LA BONA (Urbino)
- 9 - CA' PINZO (Urbino)
- 10 - CA' CECCOLINO (Peglio)

5) USO DEI RICHIAMI VIVI

Ai sensi del Regolamento Regionale n. 42/95 è consentito esclusivamente l'uso dei richiami vivi appositamente inanellati.

6) CACCIA DA APPOSTAMENTO TEMPORANEO

Nei giorni 1 - 2 - 5 settembre ai sensi del calendario venatorio regionale l'attività venatoria è consentita da appostamento con l'obbligo del cacciatore di raggiungere il sito con l'arma scarica ed in custodia.

Nei giorni suddetti gli appostamenti temporanei, oltre al sostare dietro ad un riparo naturale possono essere realizzati solo con materiale artificiale. L'occupazione del sito e l'installazione degli appostamenti temporanei non possono essere effettuati prima di 12 ore dall'inizio dell'attività venatoria. E' altresì vietato, segnalare con qualsiasi modo e con qualunque mezzo il luogo in cui si allestirà l'appostamento temporaneo.

Gli appostamenti temporanei non devono comportare modificazioni del sito e sono destinati all'esercizio venatorio per non più di una giornata di caccia.

Al termine della giornata il cacciatore deve rimuovere il materiale usato per la costruzione dell'appostamento.

Vista la recente modifica della L.R. n. 7/95 si evidenzia che le distanze tra gli appostamenti sono le seguenti: mt. 100 tra due temporanei; mt. 150 tra un temporaneo ed un fisso; mt. 300 tra un temporaneo e un appostamento per colombacci.

7) CACCIA NEI TERRENI IN ATTUALITA' DI COLTIVAZIONE

L'esercizio venatorio, in forma vagante, è vietato sui terreni in attualità di coltivazione.

Si considerano in attualità di coltivazione:

- i terreni con coltivazione erbacee da seme;
- i frutteti specializzati;
- i vigneti e gli oliveti specializzati, fino al raccolto;
- i terreni coltivati a soia, riso, mais e oleaginose fino al raccolto
- i vivai e terreni in rimboscimento fino a 5 anni;
- colture orticole e floreali a pieno campo.

L'esercizio venatorio è vietato inoltre nei fondi ove si pratica l'allevamento o il pascolo del bestiame custodito alla stato brado o semi brado purchè delimitati da muretti, recinzioni in rete o steccati, fili metallici o plastificati, siepi o altre barriere naturali, con almeno un numero di capi per ettaro pari a 10 se trattasi di ovini e caprini o a 5 capi se trattasi di bovini ed equini.

8) ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA IN SCADENZA PROROGATE PER ANNI UNO COINCIDENTE CON L'APERTURA DELLA STAGIONE VENATORIA SOTTO RIPORTATE.

A.T.C. PS 1

Denominazione	Ettari	Comuni	Scadenza
RANCITELLA + ampliamento	675	Urbino	2013-2014
LA MINIERA	166	Montecalvo in Foglia	2013-2014

9) ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA IN SCADENZA NELLA CORRENTE STAGIONE VENATORIA CHE VENGONO RESTITUITE ALL'ATTIVITA' VENATORIA DAL 1 SETTEMBRE 2012.

A.T.C. PS 1

Denominazione	Ettari	Comuni
SELVA GROSSA	682	Pesaro - Tavullia
PIRANO	276	Tavullia - Pesaro
MORTOLA	324	Gradara
FARNETO	377	Montelabbate
BUSCHETTE	666	Sassocorvaro
SANTA MARIA	452	Fermignano
MOTIGLIONI	107	Piandimeleto

A.T.C. PS 2

Denominazione	Ettari	Comuni
VOLPELLA	680	Mondolfo - San Costanzo
MONTE SCHIANTELLO	416	Fano
LANCIA LUNGA	668	Cagli
COLDORSO	335	Serra Sant'Abbondio
VAL DI METI	348	Apecchio
MONTE PETRA	1027	Cantiano

MODALITA' DI PRELIEVO

In dette zone l'attività venatoria è consentita ai soli residenti anagrafici dell'ATC ove ricade la zona, nelle seguenti giornate di caccia di domenica: 16 - 23 - 30 settembre e 7 ottobre, dalle ore 7,30 alle ore 10,00, con l'utilizzo di un solo cane a cacciatore e con la possibilità di abbattere complessivamente un solo capo. Ad abbattimento avvenuto sarà obbligo del cacciatore riporre il fucile scarico in custodia ed uscire dalla zona.

Da lunedì 8 ottobre la zona viene restituita all'attività venatoria solo da appostamento fisso o temporaneo. Dal 3 dicembre la zona viene restituita alla caccia a tutti gli effetti secondo quanto previsto dal calendario regionale.

La caccia di selezione ai cervidi è consentita ai sensi della delib. G.P. n. 170 del 2/08/2012 dal 15 agosto.

La caccia al cinghiale è consentita in selezione, in braccata e in girata ai sensi della sopra citata delib. G.P. n. 170/12 nei giorni consentiti dal calendario venatorio regionale, mentre per la forma individuale è consentito il prelievo da lunedì 3 dicembre. E' consentito inoltre impiantare nuovi appostamenti fissi di caccia fermo restando che qualora vengano presentate due richieste per lo stesso sito avrà priorità il Titolare dell'appostamento preesistente alla chiusura della zona.

10) ARMI E CARICAMENTI CONSENTITI

(art. 13 legge n. 157/92)

1) L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile, con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.
2) E' consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 nonché l'uso dell'arco e del falco.
3) I fucili semiautomatici ad anima liscia devono essere predisposti con apposito accorgimento tecnico per contenere nel serbatoio non più di due cartucce (fermo).

11) TESSERINO VENATORIO REGIONALE

Il tesserino di caccia che consente l'attività venatoria deve essere annullato nell'apposita casella dell'ambito territoriale di caccia richiesto ed accompagnata dalla ricevuta di versamento di iscrizione.

12) AZIENDE FAUNISTICHE-VENATORIE ED AZIENDE AGRITURISTICHE-VENATORIE

La caccia è consentita come da calendario venatorio regionale, secondo i piani approvati dalla Giunta Provinciale con delibera n. 175 del 02/08/2012.

13) CENTRI PUBBLICI DI RIPRODUZIONE SELVAGGINA

I centri pubblici di riproduzione selvaggina istituiti nell'A.T.C. PS 1 e PS 2 sono prorogati per un anno. Vengono inoltre restituiti al territorio libero i seguenti centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica:

Denominazione	Ettari	Comuni
BRONZO	176	Sassocorvaro
MONTELCE	58	Fermignano

14) ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS) E SITI DI INTERESSE COMUNITARIO (SIC)

Nei territori compresi nelle ZPS e SIC non tabellate ma individuate attraverso apposite planimetrie della Regione Marche, l'attività venatoria è consentita come da calendario venatorio regionale.

15) NORME CONCLUSIVE

Per quanto non espressamente indicato dal presente atto valgono le disposizioni del calendario venatorio regionale e delle norme legislative in materia di caccia.

Pesaro, 2 agosto 2012

IL PRESIDENTE
Matteo Ricci